

RICERCA & SVILUPPO

CONTRATTO DI RETE: LE NOVITA' A FEBBRAIO 2015

A fronte delle molte novità introdotte alla disciplina del Contratto di Rete, in netta e costante espansione sul territorio nazionale ed internazionale, sviluppiamo alcune considerazioni interessanti e utili. Degna di nota l'ultima parte relativa alle agevolazioni odierne, nella quale abbiamo collazionato le possibilità concesse alle reti d'impresa e ancora oggi utilizzabili.

Di seguito la disamina.

FONDO PATRIMONIALE E ORGANO COMUNE

Viene introdotta, nell'ipotesi in cui il contratto si doti di fondo patrimoniale e di organo comune, una sub disciplina in forza della quale:

-la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall'organo comune in relazione al programma comune è limitata al fondo comune;

-va redatta annualmente la situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio delle s.p.a

PARTECIPAZIONE RETI D'IMPRESA ALLE GARE D'APPALTO

Vengono inserite le reti d'impresa tra le forme di aggregazione ammesse alla partecipazione alle gare d'appalto, novellando così il testo degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 63/2006 (Cod. Appalti) tramite l'inserimento nel primo articolo, al comma 1 della lett.e bis e nel secondo articolo l'inserimento del comma 15 bis

Un risultato che recepisce il parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), che si era pronunciata in tal senso con la segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 (ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. f, del d.lgs. 163/2006) concernente "Misure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici"

Inoltre, l'AVCP si è espressa una seconda volta, con la Determinazione 23 aprile 2013 n.3, per fornire alcune prime indicazioni circa le concrete modalità di partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara, al fine di superare eventuali criticità applicative.

L'Autorità partendo dal fatto che il contratto di rete consente di formalizzare schemi di coordinamento altamente differenziati, quanto alla funzione e all'intensità del vincolo, declina le modalità partecipative in modi diversi a seconda del grado di strutturazione della rete, con riferimento anche all'oggetto della specifica gara.

CONTRATTI DI RETE E RAPPORTI DI LAVORO

Con la Legge n. 99 del 9 agosto 2013, pubblicata in G.U. n. 196 del 22/08/2013 ed entrata in vigore il 23 agosto 2013, è stato convertito, con modifiche, il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, (cd. "DL Lavoro").

Con questa Legge sono state introdotte due importanti novità nel panorama giuslavoristico del nostro ordinamento: innanzitutto all'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 (cd. "Legge Biagi") è stata aggiunta una previsione secondo la quale il distacco di personale, tra imprese aderenti ad un contratto di rete, trova la propria causa giustificatrice nel contratto di rete stesso.

Pertanto, in forza dell'operare della rete si ha un automatico riconoscimento dell'interesse della parte distaccante, semplificando così le procedure per la realizzazione del distacco.

In secondo luogo, la novella introduce la possibilità, per le imprese in rete, di gestire i dipendenti in regime di codatorialità secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete. Quest'ultima previsione rimette, pertanto, la determinazione del nuovo regime all'autonomia negoziale.

ASPETTI FORMALI DEL CONTRATTO DI RETE

Viene introdotta la possibilità che il contratto sia redatto non più solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale (art. 24 C.A.D.) o con firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 25 C.A.D.).

Viene previsto che la trasmissione del contratto agli uffici del Registro delle Imprese avvenga attraverso il modello standard tipizzato con Decreto del Ministero Giustizia di concerto con il Ministero Economia e Finanze e Ministero dello Sviluppo Economico.

Il 10 aprile 2014 il Ministero della Giustizia ha emanato il previsto Decreto sulla "tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete", pubblicato in G.U. 25/08/2014, n. 196 a cui ha fatto seguito il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 7 gennaio 2015 che approva le specifiche tecniche per l'iscrizione al registro imprese.

Tra gli elementi necessari del contratto, per i contratti in cui sia istituito un fondo patrimoniale, devono essere previsti anche la denominazione e la sede della rete.

MODIFICHE

Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo presso la sezione del Registro Imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'Ufficio del Registro Imprese provvede alla comunicazione, delle modifiche al contratto, a tutti gli uffici presso cui sono iscritte le altre imprese e le annotazioni delle modifiche avverranno d'ufficio.

PERSONALITA' GIURIDICA E ISCRIZIONE

Per le reti che vogliono acquisire la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005 (cd. C.A.D.). È esclusa, quindi, la possibilità di redigere l'atto con mera firma digitale (ex art. 24 C.A.D.) per le "reti-soggetto".

In relazione alla registrazione è bene sottolineare come l'introduzione del modulo standard per la trasmissione del contratto di rete (che altro non è se non un modello di contratto con poche clausole e solo le essenziali) ha sviluppato la possibilità di firmare digitalmente solo tale modulo.

Quindi, per completezza, le reti prive di personalità giuridica ma che non voglio utilizzare il modello standard, dovranno concludere il contratto con l'autentica notarile delle firme e il successivo deposito multiplo presso le sedi delle singole società.

È infine importante sottolineare che la Commissione Europea con la decisione C(2010)8939 ha stabilito i criteri per la compatibilità dell'agevolazione fiscale prevista dalla l.122/2010 con il mercato interno. Tra le motivazioni, al punto 30, c'è anche l'assenza della personalità giuridica.

A tal proposito si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate (si veda la circolare N. 20/E del 18 giugno 2013), specificando che le reti dotate di soggettività giuridica sono soggette all'imposta sul Reddito di cui all'art. 73 comma 2 del Tuir e quindi sono soggetti passivi d'imposta ai fini IRAP. Per quanto riguarda l'IVA le reti-soggetto rientrano tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972; inoltre le reti-soggetto, rientrando tra i soggetti di cui all'art. 13 D.P.R. 600/1973, sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili ed il conferimento al fondo patrimoniale, da parte delle imprese retiste, deve esser trattata quale "partecipazione" alla rete e rileverà sia contabilmente che fiscalmente, al pari dei conferimenti in società.

Le reti-soggetto (e le reti ad esse partecipanti) non possono, inoltre, fruire dell'agevolazione fiscale ex d.l.n. 78/2010.

AGEVOLAZIONI

Evidenziamo alcune misure che tendono ad agevolare le imprese che si aggregano attraverso il contratto di rete:

- 1) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile il Decreto dell'8 gennaio del Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport che mette a disposizione contributi per le aggregazioni tra imprese turistiche. L'obiettivo dell'intervento è quello di supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale.
- 2) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013 il Decreto 8 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante l'individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Il Ministero dello Sviluppo Economico attribuisce priorità ai programmi realizzati dalle imprese che sottoscrivono contratti di rete in grado di individuare chiaramente la suddivisione delle competenze e identificare un soggetto capofila.
- 3) Il Decreto interministeriale 26 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, concerne le modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il Decreto individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di

garanzia e controgaranzia, la misura della copertura massima delle perdite, l'importo massimo garantito per singola impresa, la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia. Il Decreto azzera la commissione per alcune categorie di soggetti tra le quali rientrano le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete.

- 4) Nella Legge n.134/2012 che ha convertito con modifiche il d. l. n.83/2012, cosiddetto "Decreto Sviluppo", ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura fino al 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate.
- 5) La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) ha abrogato il credito d'imposta per le reti di impresa che investono in ricerca e innovazione, introdotto dalla Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), rimodulandolo nelle misure e modalità di concessione solo per le PMI. La Legge ha inoltre fissato una nuova misura di sostegno alle reti innovative e una disposizione in materia di reti e autotrasporto.
- 6) Un'importante misura di carattere non legislativo di sostegno al credito per le reti d'impresa riguarda la Convenzione Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana del 5 agosto 2014, integrata dall'addenda del 10 dicembre 2014 che modifica la misura del plafond reti PMI istituita dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti. Secondo la nuova convenzione il plafond reti può ora essere utilizzato dalle banche per concedere finanziamenti agli investimenti delle PMI che sottoscrivono un contratto di rete, anche qualora gli stessi finanziamenti non siano connessi alla realizzazione del programma del contratto. Si tratta di un'importante novità che permetterà una maggiore libertà nell'utilizzo delle risorse da parte delle imprese in rete per finanziare le proprie attività. Si ricorda che il Plafond-destinato a sostenere gli investimenti, da realizzare o in corso di realizzazione, delle imprese appartenenti a reti ovvero a soddisfarne le esigenze di incremento del capitale circolante è dotato di 500 milioni di euro, messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti, a condizioni di particolare favore, a seguito dell'accordo raggiunto a maggio 2014 per il sostegno alle PMI.

L'elenco delle banche aderenti è disponibile sul sito di Cassa Depositi e Prestiti:

http://portalecdp.cassaddpp.it/content/groups/public/documents/ace_documenti/013167.pdf

Speriamo di aver fatto cosa gradita,
cordialità.

Avv. Riccardo de' Medici

Avv. Giampiero Caruso